



Data 08/09/2022

Protocollo N° 0415862 Class: A.040.09.1

Allegati N° 1

1 per tot.pag. 3

Oggetto: Orientamenti regionali sull'applicazione del DM 188/2020 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone.

Città Metropolitana di Venezia

Provincia di Belluno

Provincia di Padova

Provincia di Rovigo

Provincia di Treviso

Provincia di Verona

Provincia di Vicenza

ARPAV

- U.O. Economia Circolare, Ciclo dei Rifiuti End Of Waste e Sottoprodotti
- U.O. Supporto alle Autorizzazioni e Controlli Preventivi

Con la presente si trasmettono gli orientamenti, definiti per il territorio regionale in accordo con gli enti interessati, per l'applicazione del DM 188/2020 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone, al fine di facilitare l'adozione di un approccio comune da parte delle autorità competenti, con riferimento agli aspetti operativi non specificati dal medesimo DM 188/2020.

Gli orientamenti sono frutto del confronto con Province ed ARPAV, secondo le risultanze dell'incontro tecnico tenutosi l'8 luglio 2022 (convocazione con nota prot. reg. n. 0272641 del 16/06/2022; trasmissione verbale con nota 0344971 del 04/08/2022) e della successiva condivisione del testo per il rilevamento di osservazioni conclusive.

Distinti saluti.

Il Direttore

- dott. Paolo Giandon -
(firmato digitalmente)

Elenco allegati

1. Orientamenti regionali sull'applicazione del DM 188/2020 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

UO Ciclo dei rifiuti ed economia circolare

Il Direttore: ing. Francesco Chiosi

PO Rifiuti speciali: Sarah Vanin - tel. 041/2792187 - e-mail: sarah.vanin@regione.veneto.it
copia cartacea composta di 1 pagina, di documento amministrativo informatico firmato digitalmente da PAOLO GIANDON, il cui originale viene conservato nel sistema di gestione informatica dei documenti della Regione del Veneto - art. 22.23.23 ter D.Lgs 7/3/2005 n. 82

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>

Cod. Fisc. 80007580279

Codice Univoco Ufficio X343L6

P.IVA 02392630279



Allegato 1 - Orientamenti regionali sull'applicazione del DM 188/2020 recante disciplina della cessazione della qualifica di rifiuto da carta e cartone

1. Definizione di lotto

Ai sensi dell'art. 5 del DM 188/2020, il rispetto dei criteri di cessazione della qualifica di rifiuto è attestato con dichiarazione di conformità, che deve essere redatta al termine del processo produttivo di ciascun lotto.

Il rifiuto, quindi, non cessa di essere tale finché non è redatta la dichiarazione di conformità relativa all'intero lotto.

Ne consegue che il lotto è chiuso in impianto e che i limiti massimi definiti per il suo dimensionamento dall'art. 2 del DM 188/2020, compresi quelli temporali, sono da intendersi riferiti ad un quantitativo che in ogni caso deve risultare nel suo complesso gestibile in impianto e che cessa la qualifica di rifiuto solo al momento della redazione della dichiarazione di conformità.

A tale lotto non è associata una analisi specifica riferita ad una unità di peso/volume del lotto medesimo, in quanto il DM 188/2020 richiede una analisi a cadenza almeno semestrale (Allegato 1 lettera c) senza imporre che la stessa sia effettuata per ciascun lotto.

Pertanto, qualora non varino le caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso, una stessa analisi è ritenuta valida per plurimi lotti prodotti nel semestre di riferimento.

Tale interpretazione è confermata da una risposta del MITE ad uno specifico interpello sul tema presentato dalla Regione Toscana ai sensi dell'art. 3-septies D.Lgs 152/2006. Il MITE ha chiarito che *“nel semestre, l'analisi non deve essere effettuata su ogni singolo lotto di produzione salvo che non vi siano variazioni delle caratteristiche di qualità dei rifiuti in ingresso e delle condizioni operative”*.

2. Analisi merceologica sui rifiuti in ingresso

Ai sensi dell'Allegato 1 del DM 188/2020, lettera b), l'analisi merceologica su rifiuti in ingresso deve essere prevista dal Gestore con cadenza almeno annuale nel piano di gestione qualità.

Il DM 188/2020 non fornisce specifiche sui criteri in base ai quali effettuare l'analisi merceologica su rifiuti in ingresso.

Si ritiene ammissibile che l'analisi possa essere effettuata su partite accorpate provenienti da produttori diversi, purché si tratti di rifiuti aventi lo stesso CER e caratteristiche di qualità uniformi in funzione delle successive operazioni di recupero.

Non è invece ammesso l'accorpamento di rifiuti aventi caratteristiche di qualità eterogenee, ancorché codificati con lo stesso CER, sia con riferimento alle di partite di diversi produttori, sia con riferimento alle partite di un medesimo produttore.

Si ritiene che ogni tipologia qualitativa di rifiuto, stabilita in base al CER e alla omogeneità delle caratteristiche del rifiuto rispetto alle modalità di lavorazione necessarie per ottenere l'EoW, debba essere rappresentata da una specifica analisi merceologica almeno annuale in ingresso.

Per quanto riguarda i requisiti relativi ai laboratori che effettuano l'analisi, il DM 188/2020 non fornisce specifiche; pertanto si ritengono applicabili i medesimi requisiti imposti per l'analisi sull'EoW, ossia la certificazione UNI EN 9001. Non si ritiene obbligatorio l'accreditamento del laboratorio secondo la norma UNI 17025, in quanto non previsto dal DM 188/2020 nemmeno per le analisi sull'EoW.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



3. Verifiche sull'EoW

Per quanto riguarda le verifiche sull'EoW, il DM 188/2020, all'Allegato 1 lettera c), prevede di svolgere gli accertamenti di conformità almeno semestralmente e comunque al variare delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso.

Non è obbligatorio che il soggetto deputato agli accertamenti abbia ottenuto l'accreditamento UNI CEI EN ISO/IEC 17025; è sufficiente si tratti di soggetto certificato UNI EN 9001, posto che il prelievo dei campioni debba avvenire con le metodiche UNI 10802.

Si ritiene che l'analisi debba essere condotta su ogni lotto qualora la ditta non dia evidenza di una gestione oculata dei flussi e delle caratteristiche dei rifiuti in ingresso.

Si ritiene inoltre utile prevedere frequenze di verifica maggiori al semestre nel periodo di avvio dell'impianto.

4. Conservazione del campione

Ai sensi dell'art. 5 comma 3 del DM 188/2020, ai fini della verifica di sussistenza dei requisiti di cessazione di qualifica di rifiuto, il produttore conserva per un anno presso l'impianto o presso la propria sede legale un campione del lotto analizzato di carta e cartone recuperati, prelevato in conformità alla norma UNI 10802.

Per quanto riguarda il dimensionamento del campione di EoW, si ritiene sufficiente la conservazione di un quantitativo pari almeno a 5 kg, al fine di consentire la ripetizione delle analisi.

5. Dichiarazione di conformità: trasmissione all'autorità competente e ad ARPAV

Ai sensi dell'art. 5 comma 1 del DM 188/2020, la dichiarazione di conformità deve essere trasmessa all'autorità competente e all'ARPAV.

Si ritiene ammissibile la trasmissione periodica e cumulata delle dichiarazioni di conformità.

Per gli impianti soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale è possibile valutare una trasmissione cumulata contestualmente all'invio dei report PMC.

Per gli altri impianti è possibile valutare una trasmissione cumulata con frequenza corrispondente a quella delle analisi sull'EoW.

Resta ferma la possibilità per l'autorità competente di definire frequenze di trasmissione più elevate.

La mancata trasmissione della dichiarazione di conformità secondo le tempistiche definite dall'autorità competente si configura come violazione delle prescrizioni autorizzative, alla luce del fatto che la generale conformità alle disposizioni del DM 188/2020, anche qualora non declinata in singole prescrizioni, va comunque richiamata nei provvedimenti autorizzativi.

Trattandosi di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000, la dichiarazione di conformità è soggetta ai controlli di cui all'art. 71 del medesimo DPR 445/2000. A tal fine, l'autorità competente può avvalersi di ARPAV per la verifica degli aspetti tecnici.

6. Dichiarazione di conformità: conservazione in impianto

Ai sensi dell'art. 5 comma 2 del DM 188/2020, il produttore conserva la dichiarazione di conformità presso l'impianto o presso la sede legale.

In assenza di specifiche indicazioni nel DM 188/2020 inerenti la tempistica di conservazione in impianto, si ritiene che la stessa debba essere garantita per 3 anni dal rilascio della dichiarazione medesima, in linea con le tempistiche definite per le

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>



REGIONE DEL VENETO

giunta regionale

registrazioni obbligatorie di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/2006, e in ogni caso per almeno 1 anno dall'uscita dell'EoW dall'impianto, in linea con quanto previsto anche dai regolamenti comunitari di cessazione di qualifica di rifiuto.

7. Dichiarazione di conformità: determinazione del peso del lotto

Tra le informazioni da inserire nella dichiarazione di conformità secondo il modello in Allegato 3 al DM 188/2020 vi è la "quantità in massa" del lotto.

Considerato che la dichiarazione di conformità è dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del DPR 445/2000, alcune Ditte hanno segnalato la difficoltà di procedere alla pesatura dell'EoW mediante pesa fiscale in fase di compilazione, evidenziando di conseguenza il rischio di esporsi a sanzioni penali in caso di controlli ispettivi degli Enti preposti e disallineamento documentale (ad esempio tra dato inserito in dichiarazione di conformità e dato inserito nel documento di trasporto).

Si ritiene che in fase istruttoria l'autorità competente possa valutare l'adozione da parte del Gestore di procedure gestionali da inserire nel sistema di qualità per la definizione di un peso stimato e/o misurato con sensori di pesatura non fiscali, che individuino *range* massimi di variabilità tra peso stimato e peso fiscale all'uscita dall'impianto, e/o la compilazione da parte del Gestore di un dato provvisorio da confermare/correggere con pesa fiscale all'uscita dall'impianto.

8. Dichiarazione di conformità: classificazione di cui alla norma UNI EN 643

Dovendosi redigere la dichiarazione di conformità per ogni lotto ed essendo necessariamente il lotto costituito da un'unica tipologia di EoW, si ritiene che la classificazione di cui alla tabella 1 dell'allegato 3 al DM 188/2020 debba fare riferimento ad un unico Gruppo e ad un unico Codice delle tabelle di classificazione di cui alla Sezione 6 della norma UNI EN 643 e sia quindi richiesta la compilazione di una sola riga della tabella per ciascun lotto.

9. Codifica dell'operazione di recupero con cessazione di qualifica di rifiuto ai sensi del DM 188/2020

Si ritiene che la codifica dell'operazione di recupero condotta ai sensi del DM 188/2020 debba essere sempre e comunque individuata nell'operazione R3 "Riciclaggio/recupero delle sostanze organiche non utilizzate come solventi" di cui all'Allegato C alla Parte IV del d.lgs. 152/2006.

In difformità rispetto alla risposta fornita dal MITE all'interpello n. 134110.01-12-2021 della Provincia di Barletta – Andria – Trani, si ritiene che si debba escludere in ogni caso la codifica R12, la quale, ai sensi di norma, consiste in "Scambio di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni da R1 a R11", ed è riservata ad "operazioni preliminari precedenti al recupero" (cfr. nota 7 all'Allegato C alla Parte IV). Di talché appare evidente che da un'operazione R12 non possa che esitare un rifiuto e non un EoW.

Area Tutela e Sicurezza del Territorio

Direzione Ambiente e Transizione Ecologica

Calle Priuli – Cannaregio, 99 – 30121 Venezia – tel 041/2792143-2186-4434

pec: ambiente@pec.regione.veneto.it – <http://www.regione.veneto.it>